CAMERA DEI DEPUTATI N. 3265

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di omicidio colposo e di lesioni personali, nonché istituzione di un Fondo di garanzia per le vittime di tali reati

Presentata il 21 novembre 2007

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Italia muoiono circa 5.500 persone ogni anno a causa di incidenti stradali, ovvero 15 morti al giorno. Grazie alle norme approvate dal Parlamento in questi ultimi anni la situazione è migliorata rispetto all'anno 2000 che aveva registrato più di 7.500 morti.

Attuare tali norme con fermezza sul territorio, provvedendo, se necessario, a renderle più efficaci anche con interventi non radicali, può ancora permetterci di raggiungere l'obiettivo fissato dall'Unione europea di dimezzare il numero dei morti dal 2000 al 2010, obiettivo di civiltà e di solidarietà verso il quale altri Paesi marciano da tempo con decisione.

Non è invece cambiata la situazione delle vittime nel dopo-incidente: mancanza di pene effettive, svilimento delle parti offese, tempi « biblici » per i processi penali e civili, insufficienza dei risarcimenti e mancanza di assistenza concorrono a formare quella che viene giustamente definita una « seconda vittimizzazione » dei colpiti.

La cultura e la pratica giuridiche continuano in Italia a preferire l'offensore alla vittima, al punto che nel processo penale appare normale l'attribuzione all'imputato di facoltà ben maggiori di quelle accordate alla parte offesa, come se le due figure essenziali dei reati contro la persona non dovessero avere almeno la stessa dignità.

Per le vittime della strada ciò significa essere trattate, stante la mancanza di ogni punizione per gli offensori e comunque in ragione della loro posizione processuale, come soggetti di secondo o terz'ordine nel quadro complessivo del reato.

Per la brevità dei termini di prescrizione in rapporto alla lunghezza dei processi significa, spesso se non sempre, perdere il diritto all'affermazione penale della colpa.

Significa, nelle cause civili, andare incontro a transazioni infime quando l'estenuazione supera il dolore dell'offesa o comunque a liquidazioni giudiziali incerte – sia nell'individuazione dei superstiti in caso di morte che nell'ammontare per ciascuno di essi – e in ogni caso irrisorie, specie per le offese più gravi, stante il calcolo « a scalare » delle tabelle di risarcimento applicate nella pratica giurisdizionale.

Significa, infine, mancanza anche del risarcimento economico quando – come accade spesso al di fuori delle fattispecie di scontro tra veicoli – il colpevole non è assicurato.

Ma soprattutto, e come somma di quanto esposto, significa vedere nei lunghi anni delle carte bollate, dei cavilli, dei rinvii, l'iniziale speranza di un ripristino sociale e giuridico delle regole violate trasformarsi nell'attesa di una gratificazione economica priva ormai di ogni collegamento con ciò che o con chi si è perduto.

Si tratta, per ciascuna vittima, di una situazione intollerabile, indegna di un Paese civile e più ancora di un Paese, come il nostro, nel quale è invece radicato il sentimento popolare e culturale, cristiano e laico, di profondo amore per la salute e per la vita e di rispettosa pietà per chi è stato colpito.

Si deve riconoscere allora che si tratta di una questione di enorme rilievo e, quindi, di gravissimo turbamento sociale perché riguarda ogni anno centinaia di migliaia di cittadini vittime di delitti, intenzionali e no, sulla strada e nei cantieri, negli ospedali e nella quotidianità della cronaca nera, tutti ugualmente sottoposti, dopo l'offesa, al calvario della mancata riparazione.

E si deve ancora prendere atto che su questo piano della giustizia, a differenza che per la sicurezza – stradale e no – mancano del tutto norme di tutela: le vittime sono abbandonate al loro destino dalla stessa società che ha permesso venissero colpite.

La presente proposta di legge riguarda dunque espressamente i punti seguenti:

a) identità della disciplina processuale per tutti i più gravi reati contro la vita e l'incolumità individuale, e, dunque, per l'omicidio e le lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, sia dolosi che colposi e ovunque commessi (articolo 1);

b) istituzione della fattispecie delle lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti e sua punibilità nei termini previsti per l'omicidio (articoli 2 e 4);

c) eliminazione dell'aggravante per i reati colposi di omicidio e lesioni personali sulla strada e sul lavoro e aumento delle pene base per gli stessi reati sino ai limiti previsti ora per l'aggravante dalla legge n. 102 del 2006 (articolo 4);

d) aumento dei termini di sospensione delle abilitazioni, autorizzazioni, permessi, licenze e patenti relativi alle attività nell'ambito delle quali sono stati consumati i reati dolosi di omicidio e lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti ed estensione della sospensione anche a quelli colposi a prescindere dalla pena applicata (articolo 5);

e) per i reati sia dolosi che colposi di omicidio e lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, corsia processuale concretamente preferenziale (articolo 6), procedibilità delle richieste di patteggiamento solo a condizioni rispettose degli interessi esistenziali ed economici delle vittime (articolo 7), subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e alla prestazione di attività sociale non retribuita (articolo 8), raddoppio dei termini di prescrizione (articolo 9);

f) determinazione tabellare del danno biologico sviluppando fino a cento il calcolo dei valori legalmente previsto per le micropermanenze e liquidazione del danno non patrimoniale da morte in cifra unica pari al doppio del danno biologico

del 100 per cento che sarebbe spettato alla vittima se non deceduta, con attribuzione predeterminata ai superstiti a seconda della loro vicinanza parentale o affettiva (articolo 10);

g) agevolazioni per i crediti da risarcimento del danno in ordine ai reati dolosi e colposi di omicidio e lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti (articolo 11);

h) istituzione di un Fondo di garanzia, alimentato da contributi statali, per il risarcimento del danno alle vittime degli stessi reati, quando il responsabile risulti ignoto, incerto, insolvibile o inadempiente (articolo 12).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, salvo diversa espressa previsione, a chiunque commette atti costituenti i reati di omicidio doloso o colposo e lesioni personali dolose o colpose esitate in patologia totalmente e permanentemente inabilitante.

ART. 2.

(Introduzione della fattispecie di lesioni personali dolose totalmente e permanentemente inabilitanti).

1. All'articolo 583 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La lesione personale è totalmente e permanentemente inabilitante e si applica la reclusione non inferiore ad anni diciotto, quando cagiona la perdita totale e permanente della capacità di movimento autonomo della persona offesa ».

ART. 3.

(Unificazione e aumento della pena edittale per il reato di omicidio colposo).

1. Il primo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da due a cinque anni ».

2. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è abrogato.

ART. 4.

(Unificazione e aumento delle pene edittali per i reati di lesioni colpose e introduzione della fattispecie di lesioni personali colpose totalmente e permanentemente inabilitanti).

1. Il secondo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 248 a euro 620; se è gravissima, della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da euro 620 a euro 1.240; se è totalmente e permanentemente inabilitante, della reclusione da due a cinque anni ».

2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è abrogato.

3. Il quinto comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi di lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti di cui al secondo comma ».

ART. 5.

(Aumento e unificazione delle sanzioni amministrative accessorie per i reati di omicidio e lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti).

1. Salve le maggiori sanzioni di legge nei confronti del responsabile dei reati previsti e puniti dagli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, terzo comma, 584, 586, 589 e 590, secondo comma, limitatamente alle lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti, del codice penale, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da uno a cinque anni delle abilitazioni, autorizzazioni, permessi, licenze e patenti amministrative relativi alle attività nell'ambito delle quali il reato è stato consumato.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 del presente articolo

è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438 e seguenti e 444 e seguenti del codice di procedura penale.

3. Il secondo comma dell'articolo 33 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria, salvo che si tratti di omicidio o lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti ».

4. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è sostituito dal seguente:

« *2*. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti o di omicidio colposo la sospensione della patente è da uno a cinque anni ».

5. Il comma 2-*bis* dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è sostituito dal seguente:

« *2-bis*. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a cinque anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438 e seguenti e 444 e seguenti del codice di procedura penale ».

ART. 6.

(Priorità nell'istruzione, trattazione e decisione).

1. Nell'istruzione, trattazione e decisione delle cause penali e civili è assicurata priorità assoluta a quelle comunque

concernenti le fattispecie di cui all'articolo 1 della presente legge rispetto ad ogni altra fattispecie eccetto quelle di cui al libro secondo, titolo I, e agli articoli 416-*bis*, 422, 600, 600-*bis*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale.

ART. 7.

(Procedibilità della richiesta di patteggiamento in ordine ai reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti).

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« *1-ter*. Per le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, terzo comma, 584, 586, 589 e 590, secondo comma, limitatamente alle lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti, del codice penale, la richiesta è procedibile a condizione che prima di ogni altro atto e decisione le persone offese dal reato ne siano avvertite e, ove esse lo chiedano, sia promosso dal giudice e attuato nei termini da lui stabiliti, comportando improcedibilità il rifiuto comunque motivato dell'indagato o imputato, il suo confronto con loro dinanzi allo stesso giudice.

1-quater. Il confronto di cui al comma 1-*ter* deve comprendere la presentazione personale dell'indagato o imputato, il riconoscimento della propria colpa e il risarcimento del danno ».

ART. 8.

(Sospensione condizionale della pena in ordine ai reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti).

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Nelle fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, terzo comma, 584, 586, 589

e 590, secondo comma, limitatamente alle lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti, del codice penale, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla pubblicazione della sentenza, al risarcimento del danno e alla prestazione di attività sociale non retribuita in favore della collettività, da svolgere nei termini stabiliti dal giudice presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, per un periodo da tre mesi ad un anno e per un orario settimanale da sei a dodici ore.

La violazione degli obblighi previsti dal quarto comma comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ».

ART. 9.

(Prescrizione).

1. Per i reati di cui agli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, secondo comma, numero 3), 584, 586, 589 e 590, secondo comma, limitatamente alle lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti, del codice penale, i termini della prescrizione stabiliti a sensi dell'articolo 157 del medesimo codice penale sono raddoppiati.

ART. 10.

(Risarcimento del danno alla persona).

1. Al libro quarto, titolo IX, del codice civile, dopo l'articolo 2059, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 2059-*bis*. – *(Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesioni personali)*. – Il danno biologico derivante da lesioni personali è risarcito, anche ove il fatto non costituisca reato, attribuendo al punteggio riconosciuto il valore previsto dalla tabella unica nazionale prevista dall'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,

predisposta sviluppando fino a cento i meccanismi di calcolo fissati dal medesimo articolo 138.

I valori del risarcimento attribuito ai sensi del primo comma sono riportati in una tabella approvata, con proprio decreto, dal Ministro della giustizia e adeguata annualmente alle variazioni del costo della vita desunte dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.

Nelle ipotesi di cui al primo comma il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

Ogni altro danno non patrimoniale derivante dalle lesioni di cui al primo comma è risarcito, anche ove il fatto non costituisca reato, su base equitativa, tenendo conto della sofferenza patita e prevedibile e della gravità dell'offesa alla dignità e alla qualità della vita presunte secondo l'apprezzamento del giudice nonché delle ulteriori conseguenze negative subite dai danneggiati.

ART. 2059-*ter*. – *(Risarcimento del danno non patrimoniale da morte)*. – Il danno non patrimoniale da morte è risarcito, anche ove il fatto non costituisca reato e anche in caso di morte immediata, nella misura del doppio del danno biologico del 100 per cento da riconoscere alla vittima ove sopravvissuta.

Il risarcimento di cui al primo comma è assorbito da quello eventualmente riconosciuto o erogato alla vittima prima della morte.

Hanno diritto al risarcimento di cui al primo comma i familiari superstiti, se parenti anche adottivi entro il terzo grado compresi i concepiti al momento dell'evento se poi nati, il coniuge anche separato, il convivente *more uxorio*, nonché i terzi che provino di essere stati legati alla vittima da profondi e duraturi vincoli affettivi.

La quota di ciascun superstite è liquidata in percentuale sul totale secondo i criteri seguenti:

1) un solo superstite: 100 per cento;

2) più superstiti: divisione in parti uguali salvo le seguenti preventive riserve:

a) in favore della madre e del padre anche adottivi e anche non conviventi di figlio unico senza prole: 20 per cento ciascuno;

b) in favore della madre e del padre anche adottivi e anche non conviventi di figlio unico con prole o di altri figli viventi: 15 per cento ciascuno;

c) in favore del coniuge non separato legalmente o del convivente *more uxorio*: 20 per cento;

d) in favore del figlio o dei figli anche adottivi compresi i concepiti se poi nati: 15 per cento complessivamente;

e) in favore del germano o dei germani: 15 per cento complessivamente ».

2. La tabella prevista dal secondo comma dell'articolo 2059-*bis* del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è approvata con decreto del Ministro della giustizia da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

(Agevolazioni per i crediti in materia di risarcimento dei danni da reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti).

1. Dopo l'articolo 175 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 175-*bis*. – *(Agevolazioni per i crediti in materia di risarcimento dei danni da reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti)*. – Alle azioni relative al risarcimento dei danni nelle ipotesi di cui agli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, terzo comma, 584, 586, 589 e 590, secondo comma, limitatamente alle lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti, del codice penale, si applicano le esenzioni di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, anche in ordine alle proce-

dure di cui al secondo comma dello stesso articolo unico.

Ai crediti nascenti dalle sentenze anche non definitive e dalle ordinanze o sentenze di attribuzione di provvisionale pronunciate nei processi conseguenti alle azioni di cui al primo comma è attribuito privilegio generale sui mobili e tali crediti sono collocati ai sensi della lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

Le somme liquidate a titolo di risarcimento per le fattispecie di cui al primo comma non sono assoggettabili ad azione esecutiva, a procedura concorsuale, ad obbligo di denuncia o ad imposizione fiscale ».

ART. 12.

(Istituzione del Fondo di garanzia per le vittime dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali).

1. Per il risarcimento dei danni derivanti dai reati previsti dall'articolo 1 della presente legge e per i quali non si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo di garanzia per le vittime dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali, di seguito denominato « Fondo ».

2. Le modalità di funzionamento del Fondo sono individuate con decreto del Ministro della giustizia.

3. Il Fondo provvede al pagamento, in favore delle persone danneggiate dai reati di cui all'articolo 1 della presente legge, delle somme loro assegnate ai sensi dell'articolo 175-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, con le sentenze anche non definitive di condanna a risarcimento, tutte le volte che il responsabile risulti ignoto, incerto, insolvibile o, comunque, non adempiente.

4. Ai danneggiati incombe l'onere di dare prova della liquidazione giudiziale ai sensi del comma 3 e della tempestiva

messa in mora dei responsabili dell'evento o della sua impossibilità.

5. Il Fondo provvede al pagamento delle somme di cui al comma 3 entro tre mesi dalla richiesta dei danneggiati.

6. Effettuato il pagamento ai sensi del comma 5, il Fondo si surroga ai danneggiati, per le somme loro corrisposte, nel diritto al risarcimento verso i responsabili ignoti, incerti, insolvibili o inadempienti, acquisendo altresì il diritto al rimborso delle proprie spese di gestione per un importo pari al 50 per cento delle stesse somme.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 65.000.000 di euro per l'anno 2007 e a 65.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,35

15PDL0039220